

**Risposta al documento di consultazione di COVIP: "Schema delle Direttive alle forme pensionistiche complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341".**

In data 28 marzo 2019, la COVIP ha pubblicato e sottoposto alla procedura di pubblica consultazione lo schema in oggetto, con possibilità di inoltrare "eventuali osservazioni, commenti e proposte" entro il 13 maggio 2019.

Con il presente documento, UBI BANCA SpA illustra proprie osservazioni e formula correlate proposte di integrazione delle Direttive poste in consultazione.

\*\*\*



## **Applicazione delle norme di adeguamento in tema di "sistema di governo"**

### Premessa

A pag. 6 dello "schema" pubblicato - nell'ambito del paragrafo 2. "Sistema di governo" - dopo aver effettuato una prima analisi generale del (nuovo) "sistema", il documento COVIP così dispone: "Tenuto conto della ratio delle norme e del sopra richiamato principio di proporzionalità, sono da **escludere** dall'ambito di applicazione degli articoli sopra indicati, relativi al sistema di governo, i fondi pensione in liquidazione, nonché quelli di cui sia stato disposto il superamento entro la fine del corrente anno mediante processi di concentrazione **già avviati alla data di entrata in vigore delle presenti Direttive**".

Pertanto, alla luce di quanto riportato nello schema richiamato:

1. se per un fondo è stato già "*disposto il superamento*", ossia, ad esempio, lo scioglimento o anche solo lo "svuotamento" di aderenti a seguito di trasferimento collettivo verso un altro fondo, in attesa quindi di successivo scioglimento;
2. se questo "superamento" è già stato fissato "*entro la fine del corrente anno*" (cioè entro il 31.12.2019);
3. se, infine, il relativo processo di concentrazione è già stato avviato "*alla data di entrata in vigore delle .. Direttive*" (ipotesi: entro il 30 giugno 2019);



non trovano applicazione gli obblighi di adeguamento alle nuove disposizioni.

### Il caso dei Fondi nel Gruppo UBI Banca

Attualmente, gli oltre 20.000 dipendenti delle Aziende del Gruppo UBI BANCA aderiscono a ben 24 diverse forme pensionistiche, di cui 5 sussistenti all'interno del Gruppo stesso, nel senso che sono rivenienti dalle Società (Banche) che a suo tempo si sono fuse a costituire l'attuale Gruppo UBI Banca.


A fronte di tale situazione generale, UBI BANCA ha già formalmente avviato con le Organizzazioni Sindacali un confronto avente l'obiettivo di una generale razionalizzazione e concentrazione di tutte le forme pensionistiche esistenti, con l'intenzione di giungere nei prossimi mesi ad un accordo che, sul piano sostanziale, prevederà la concentrazione dei 5 fondi dotati di autonomia giuridica in un unico Fondo di Gruppo

Il caso prospettato di UBI BANCA non rientra perfettamente nell'ipotesi prevista da COVIP, in quanto, pur avendone a giudizio della scrivente tutti i requisiti sostanziali:

1. formalmente il "superamento" dei 5 Fondi non è (ancora) stato ufficialmente sancito e non è detto che per tutte le forme venga definito "il superamento" entro il 31.12.2019 (l'esecuzione del piano potrà infatti stabilire un termine più ampio, ancorché definito entro il 31.12.2020, per la confluenza di tutte le attuali forme pensionistiche nell'ambito del Fondo di Gruppo);
2. in ogni caso, appare improbabile - anche se non escluso - che l'intero progetto sia stato già avviato "alla data di entrata in vigore delle .. Direttive".

Ne conseguirebbe che, in ipotesi di invarianza delle previsioni indicate nel predetto schema, tutti i 5 Fondi attualmente operanti nel perimetro di UBI BANCA dovranno probabilmente adeguarsi alla nuova disciplina, per poi essere "superati" nei mesi successivi.

La situazione prospettata appare in contrasto con il "principio di proporzionalità" più volte citato dal provvedimento, da intendersi non soltanto in funzione della dimensione dei Fondi interessati, ma anche della utilità e della non eccedenza degli adeguamenti che sarebbero richiesti.



Per questi motivi, la scrivente UBI BANCA formula la seguente proposta:

- A. estendere quanto già previsto a pag. 6 dello schema di Direttiva sopra richiamato anche ai Fondi interessati da processi di concentrazione già avviati alla data di entrata in vigore delle Direttive, nel senso di escludere **temporaneamente** anche tali Fondi dall'applicazione della nuova disciplina;
- B. dare atto che per "avvio" del processo di concentrazione si debba in tali casi intendere una serie di atti che lo attestino formalmente (ad esempio, testi di accordi sindacali in discussione, documenti scambiati fra le Parti Istitutive, ecc.);
- C. condizionare tale **temporanea** esclusione alla adozione formale del progetto entro una certa data, ad esempio il 30 settembre 2019 oppure il 31 dicembre 2019 e alla sua conclusione operativa entro, ad esempio, i successivi 12 mesi, ossia al massimo entro il 31 dicembre 2020;
- D. assoggettare comunque ad esplicita autorizzazione di COVIP sia le valutazioni di cui al punto B ("avvio" del processo di concentrazione) sia il periodo di temporanea esclusione.

Di fatto, si tratterebbe di una **proroga**, soggetta alle prudenti valutazioni di COVIP, che giustificherebbe - ed anzi favorirebbe - il positivo sbocco degli anzidetti processi di concentrazione.

10 maggio 2019

UBI BANCA SpA  
